

COMUNE DI TRANI

Determina dirigenziale Area Urbanistica n. 154 del 1 ottobre 2020. Procedura di verifica di assoggettabilità a VIA.

OGGETTO: PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A V.I.A. AI SENSI DEL COMMA G-BIS) ART. 5 DEL D.LGS 152/2006 E ART. 16 COMMA 8 DELLA L.R. N.11/2001 SS.MS.II, INERENTE LA VERIFICA DI 'ATTIVITÀ ESTRATTIVA UBICATA NELL'AGRO DI TRANI, IN LOCALITÀ SANTA LUCIA O PE

IL DIRIGENTE

Vista la proposta di provvedimento, predisposta dal Responsabile del Procedimento Arch. Francesco Patruno, il quale ha provveduto al caricamento del provvedimento e dei relativi allegati nel sistema di gestione documentale, il cui testo viene di seguito riproposto senza modifiche;

Richiamato il decreto sindacale n.1456 del 01/03/2019 con il quale sono stati definiti gli incarichi dirigenziali, nonché il PEG\PIANO DELLA PERFORMANCE con il quale sono state assegnate le risorse e gli obiettivi riferiti ai centri di responsabilità di propria pertinenza;

Premesso che:

- Con nota acquisita agli atti al prot. n.37532 del 21/11/2017, la **Ditta "SCASSILLO GIOVANNI"** con sede legale in Trani alla Via Amendola n. 4/C, part. IVA n.00543290720, in qualità di proprietaria dei terreni distinti in catasto al foglio n. 54 particelle nn. 14 e 46 del Comune di Trani, ha presentato ai sensi del comma g-bis) Art. 5 del D.lgs 152/2006 e art. 16 della L.R. n.11/2001 ss.mm.ii., richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A., per la domanda di proroga/rinnovo autorizzata da Regione Puglia con Determinazione del Responsabile P.O. n. 87/DIR/2007 ex art.35 della L.R. 37/85, ubicata nel comune di Trani alla località "Santa Lucia", con coltivazione a fette discendenti e successivo recupero ambientale del sito.

All'istanza è stata allegata la seguente documentazione:

- *Studio Preliminare Ambientale;*
 - *Progetto grafico;*
 - *Allegato fotografico;*
- Con nota acquisita agli atti al prot. n. 35116 del 26 ottobre 2018 la ditta interessata a completamento della documentazione già trasmessa in precedenza trasmetteva le seguenti integrazioni:
 - *Relazione Geologica*
 - *Relazione del Progetto di Coltivazione*
 - *Relazione tecnica finanziaria*
 - *Relazione stabilità dei fronti*
 - *Piano di gestione dei rifiuti*
 - *Allegato fotografico*
 - *Tav 1 – Stralci cartografici*
 - *Tav 2 – Stato di fatto*
 - *Tav 3 – Tavole di Progetto*
 - *Tav 4 – Ripristino ambientale*
 - Con nota prot. n. 33420 del 23.07.2019, la scrivente area Urbanistica provvedeva, tramite Rende Noto, alla pubblicazione per la durata di quindici giorni, sull'Albo Pretorio del Comune di Trani, della pratica di proroga/rinnovo di cui all'oggetto.
- 1) verificata la documentazione prodotta e preso atto del possesso dei requisiti di ricevibilità dell'istanza trasmessa dal soggetto proponente e del corretto espletamento della fase pubblicistica, così come previsto dall'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e dall'art. 16 della LR n. 11/2001 e ss.mm.ii., con nota prot. n. 27263 del

08.06.2020 veniva indetta la conferenza di servizi ex art.14-bis comma 2 della Legge 241/90 (conferenza semplificata), alla quale sono stati invitati, oltre alla ditta ed il tecnico incaricato, i seguenti SCMA (*Soggetti competenti in materia ambientale*):

- Regione Puglia – Assessorato Ecologia- Ufficio VIA -VAS
- Regione Puglia – Servizio Attività Estrattive
- Regione Puglia – Servizio Assetto del Territorio
- Regione Puglia – Servizio Risorse Idriche
- Soprintendenza per i beni Architettonici e paesaggistici
- ARPA Puglia – Servizi Ambientali
- Autorità di Bacino delle Puglia
- ASL BAT
- Provincia BAT – Settore Ambiente

1) Secondo quanto riportato nell'elaborato "studio preliminare" – "per ottenere l'autorizzazione della cava in studio, il progetto originario è stato già sottoposto a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, con parere favorevole (Det. Reg. n.397 del 06.09.2006) e [che] la richiesta di proroga/rinnovo riguarda il progetto originario in toto senza nessuna variazione ne areale né in profondità.":

Considerato che:

- L'art.14-bis (Conferenza semplificata) della Legge 241/1990 comma 2 lettera C prevede che: "il termine perentorio, comunque non superiore a quarantacinque giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento. Se tra le suddette amministrazioni vi sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all'articolo 2 non prevedano un termine diverso, **il suddetto termine è fissato in novanta giorni**";
- Il comma 3 del medesimo articolo 14-bis il quale prevede che: "Entro il termine di cui al comma 2, lettera c), le amministrazioni coinvolte rendono le proprie determinazioni, relative alla decisione oggetto della conferenza. Tali determinazioni, congruamente motivate, sono formulate in termini di assenso o dissenso e indicano, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico";
- il comma 4 del medesimo articolo 14-bis il quale prevede che "Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni. Restano ferme le responsabilità dell'amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso, allorché impliciti;

Preso atto che nell'ambito della predetta Conferenza di Servizi indetta con nota prot. n. 27263 del 08/06/2020, al termine del periodo stabilito dal art. 14-bis comma 2 lettera c della Legge 241/90 sono stati resi i seguenti pareri:

Pareri acquisiti a seguito della Conferenza dei Servizi ex art.14 bis della L.241/90:

- Con nota prot. n.4633-P del 18/06/2020 la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari e di Barletta Andria Trani e Foggia, con nota PEC acquisita al protocollo generale del Comune di Trani con prot.n.29442 del 18.06.2020, ha ritenuto che: "**il progetto in esame possa NON essere assoggettabile a VIA.**"
- Con nota prot. n. AOO_075 6232 del 25.06.2020 la Regione Puglia, Dipartimento Agricoltura Sviluppo

rurale ed Ambiente – Sezione Risorse Idriche con nota PEC acquisita al protocollo generale del Comune di Trani con prot. n.31669 del 01.07.2020, ha ritenuto che: **“nulla osti alla concessione della proroga di cui all’oggetto a condizione che:**

- *La profondità di scavo non intercetti la falda superficiale;*
- *L’impianto di trattamento dei reflui civili sia conforme al regolamento Regionale n.26/2011, ove non diversamente collettati;*
- *Le acque di pioggia siano allontanate nel rispetto del PRAE e del R.R. n.26/2013;*
- *Nelle aree deputate all’assistenza e manutenzione dei macchinari sia disposto ogni idoneo accorgimento atto a scongiurare la diffusione sul suolo di sostanze inquinanti a seguito di sversamenti che anche accidentali ed in ogni caso siano adottate misure finalizzate alla protezione della falda acquifera;*
- *Siano rispettate le prescrizioni che il PTA detta nelle aree interessate dalla richiesta, con riferimento ad eventuali prelievi idrica da falda, nel rispetto della L.R. 18/99 rammentando che l’eventuale uso di acque sotterranee è consentito nei limiti dettati dalle misure M 2.10 dell’allegato 14 PTA e che il rilascio di nuove concessioni, se non per usi domestici, è attualmente sospeso.*

Preso atto altresì che:

- non risultano pervenute ulteriori comunicazioni e che non vi sono altri pareri rispetto a quanto sopra riportato;
- ai sensi dell’art. 14 bis c 4 della L.241/1990, *“Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell’Unione europea richiedono l’adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni. Restano ferme le responsabilità dell’amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell’amministrazione, per l’assenso reso, allorché implicito”.*

Esaminata la documentazione e verificato che:

- Lo Studio ambientale, prodotto per il progetto in esame, è stato redatto in conformità della L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii., allo scopo di valutare i possibili effetti sull’ambiente connessi al rinnovo della attività estrattiva, in agro di Trani in Località “Santa Lucia”, prevedendone le opportune mitigazioni;
- Il progetto prevede la **proroga/rinnovo** dell’attività estrattiva” nell’agro di Trani, in località “Santa Lucia o Petrale” su terreno censito in catasto al foglio n.54 part.IIe 14-46 autorizzata con determina n.87/DIR/2007.
- I pareri espressi da parte degli Enti interessati per il progetto in esame, non evidenziano specifiche preclusioni all’attività;

Ritenuto che:

sulla base di quanto innanzi riportato di dover provvedere ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. e della L.R. n. 11/01 e s.m.i. alla formulazione del relativo parere di compatibilità ambientale;

Accertato che:

- ai sensi dell’art.6 della L.241/1990, ricorrono gli elementi di procedibilità della determinazione presente, avendone valutato e condiviso gli atti presupposti prodotti dal responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art.6-bis della ridetta L.241/1990, come introdotto dalla L.190/2012, relativamente agli interessi coinvolti non sussistono circostanze che possano determinare conflitto di interessi e necessitare l’astensione dal relativo procedimento;
- secondo quanto previsto dal D.lgs 196/2003, nonché dal D.lgs 33/2003 la presente determinazione non contiene dati sensibili e/o giudiziari dei quali è vietata la pubblicazione;
- nella fattispecie in parola, ricorre la competenza in materia del sottoscritto Dirigente dell’Area Urbanistica, trattandosi di atto di gestione assunto nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, ai sensi di quanto previsto dall’art. 107 del T.U.E.L. (D.Lgs 267/2000);

visto il D. Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. e ii.;

vista la L.R. n. 11/2001 e ss. mm. e ii.;

vista la L.R. n. 37 del 22/05/1985;

vista la D.G.R. n.321 del 22/03/2016 – “indirizzi in materia di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi della L.R. n.11/2001;

visto l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

visto l’art.18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;

vista la L. 7 agosto 1990 n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;

visti:

- Lo Statuto Comunale ed il Regolamento Comunale di Contabilità;

- Gli Artt. 107 comma 1, 163 comma 2, e 183 comma 9 del DLgs. n.267 del 18/08/2000;

- L’art. 4 del DLgs. n.165 del 30/03/2001;

Ai sensi dell’art 20 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i. e degli artt. 15 e 16 della L.R. 12 aprile 2001 n.11 “Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale” e s.m.i., sulla scorta di tutti i pareri espressi dagli Enti a vario titolo coinvolti nel procedimento, dell’istruttoria amministrativa resa dal Responsabile del procedimento e degli esiti della Conferenza dei Servizi;

DETERMINA

1) **di dichiarare** che le premesse, nonché tutto quanto espresso in narrativa, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

1) **di escludere e NON assoggettare** a Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) ai sensi dell’art. 5 del D.lgs 152/2006 e art. 16 comma 8 della L.R. n.11/2001, la proposta progettuale della **Ditta “SCASSILLO GIOVANNI”** con sede legale in Trani alla Via Amendola n. 4/C, part. IVA n.00543290720, finalizzata alla proroga/rinnovo della attività di cava, autorizzata con Determinazione del Responsabile P.O. n.87/DIR/2007 ex art.35 della L.R. 37/85, ubicata nel comune di Trani alla località “Santa Lucia”, su terreno distinto in catasto al foglio n.54 part.IIe n.14 e 46 a condizione che:

- *Si rispettino tutte le prescrizioni già determinate nella Autorizzazione allo scavo n.87/DIR/2007 ex art.35 della L.R. 37/85;*
- *Si rispettino tutte le normative vigenti in materia di igiene e sanità pubblica, sicurezza sul lavoro e di Polizia Mineraria.*
- *Si rispettino tutte le prescrizioni espresse nella nota n.6232 del 25.06.2020 la Regione Puglia, Dipartimento Agricoltura Sviluppo rurale ed Ambiente – Sezione Risorse Idriche*
- *Si garantisca la protezione della falda acquifera, nelle aree preposte alla assistenza e manutenzione dei macchinari, nonché siano rispettate le prescrizioni che il PTA detta nelle aree in argomento con riferimento ad eventuali prelievi idrici da falda e nel rispetto della L.R. 18/99, rammentando che l’eventuale uso di acque sotterranee dovrà essere contenuto comunque nei limiti volumetrici della concessione già posseduta in quanto in tali aree non è possibile dare nuove concessioni;*
- *L’impianto di trattamento dei reflui civili dovrà essere adeguato in conformità del Regolamento Regionale n.26/2011, ove non già diversamente collettato.*
- *Sia impedita qualsiasi realizzazione che sposti i volumi attualmente invasabili nell’area di cava verso altre aree (ivi compresa la proposta arginatura);*
- *Siano interrotte le lavorazioni nel caso di allerta meteo di criticità almeno moderata sull’area, emessa dal Servizio Protezione Civile della Regione Puglia o, in alternativa, sia prevista la messa in esercizio di un sistema di preallertamento ed allarme, che permetta una tempestiva ed efficace allerta e messa in sicurezza del personale e dei mezzi interessati all’attività oggetto del presente parere, nell’ipotesi di eventi meteorici particolarmente intensi. Detti sistemi dovranno essere gestiti sotto la responsabilità del Direttore dei lavori e del Responsabile della sicurezza della cava;*

- *Il piano di recupero sia destinato, qualora non fosse già previsto, ai sensi del PRAE vigente e alla luce dei possibili effetti di laminazione, al riuso ed in particolare al "Recupero tecnico funzionale" ad uso ai fini di protezione civile come ad es. vasca di laminazione;*
 - *si dovrà garantire costantemente, in fase di coltivazione, il mantenimento della stabilità dei fronti di scavo e delle condizioni di sicurezza in cantiere.*
- 2) **di dare atto** che tutta la documentazione in narrativa è depositata agli atti degli uffici dell'Area Urbanistica del Comune di Trani, dove può essere visionata da chiunque abbia interesse nella citata procedura;
 - 3) **di precisare** che il presente provvedimento:
 - a) non esonera il proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per Legge in merito all'attività da svolgere e non contemplati nell'ambito dei lavori di Conferenza di Servizi;
 - a) è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
 - 4) **di far salve** le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative ai successivi livelli di progettazione introdotte dagli Enti competenti al rilascio di pareri e/o autorizzazioni per norma previsti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento;
 - 5) **di far pubblicare** il presente provvedimento sul B.U.R.P. Puglia ai sensi dell'Art. 13 comma 3 della L.R. n° 11/2001 e ss.mm.ii.;
 - 6) **di notificare** il presente provvedimento al Servizio Attività Estrattive della Regione Puglia ed alla Ditta proponente.

La presente determinazione non necessitando del visto di regolarità contabile, è immediatamente eseguibile, e sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per la durata di 15 giorni.

Il Dirigente AREA URBANISTICA
Gianferrini Francesco